



Relazione sull'implementazione degli strumenti di Governo Societario contenente il programma di valutazione del rischio di crisi aziendale

Anno 2024



Publicato sul sito internet [www. Sabar.it](http://www.Sabar.it) nella sezione “Amministrazione trasparente”.

S.A.B A.R. S.p.a. e S.A.BA.R. Servizi S.r.l. (in forma abbreviata " S.A.BA.R. ") sono due società a controllo pubblico ai sensi dell'art. 2, co.1, lett. m) del d.lgs. 175/2016 (“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” - a seguire TUSP), tenute - ai sensi dell'art. 6, co. 4, d.lgs. cit. - a predisporre annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale, ed a pubblicare contestualmente al bilancio di esercizio, la relazione sul governo societario, la quale deve contenere:

- l'indicazione degli strumenti integrativi di governo societario adottati ai sensi dell'art. 6, co. 3; ovvero delle ragioni della loro mancata adozione (art. 6, co. 5);
- uno specifico programma di valutazione del rischio aziendale (art. 6, co. 2, d.lgs. cit.).

In data 12/01/2019 è stato adottato il D.lgs. n. 14 recante “Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n.155” il quale, all'articolo 13 comma 2, ha demandato al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (a seguire CNDCEC) di elaborare gli indicatori di crisi aziendali per coadiuvare gli operatori nell'adozione della presente relazione.

Nel marzo 2019 il CNDCEC ha adottato il documento recante “Relazione sul governo societario contenente programma di valutazione del rischio di crisi aziendale, ex art. 6 co. 2, D.lgs. 175/2016” in cui sono indicati i criteri da seguire per l'individuazione degli indicatori, sono state fornite indicazioni sui possibili indicatori ed è stato predisposto un modello base della relazione che andrà adeguato alla realtà societaria di riferimento, trattandosi di strumento flessibile.

S.A.B A.R. negli anni precedenti aveva già adottato una relazione sul governo societario, adoperando il modello base fornito dal CNDCEC e adeguandolo alla realtà societaria.

Il presente aggiornamento sostituisce la relazione precedente.

A- STRUMENTI INTEGRATIVI DI GOVERNO SOCIETARIO.

La presente Relazione, sottoposta all'approvazione dell'Assemblea di S.A.BA.R. S.p.a./S.A.BA.R. Servizi S.r.l. (di seguito anche “S.A.BA.R.”), intende fornire un quadro generale e completo sulla attività di integrazione degli strumenti di governo societario, ai sensi e nel rispetto

delle indicazioni fornite all'articolo 6 comma 4 del TUSP.

La disposizione di legge suddetta ha introdotto l'onere di procedere alla redazione di una relazione, in sede di approvazione del bilancio, per valutare la necessità o meno di implementare gli strumenti interni di governo societario; l'articolo 6 ai commi 3, 4 e 5 infatti prevede che:

“3. le società a controllo pubblico valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:

a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;

b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;

c) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;

d) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea.

4. Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio d'esercizio.

5. Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli di cui al comma 3, danno conto delle ragioni all'interno della relazione di cui al comma 4”.

La valutazione sull'opportunità dell'implementazione degli strumenti indicati dal legislatore è pertanto demandata alla discrezionalità della singola società.

S.A.BA.R., nel rispetto della previsione di legge, ha continuato a portare avanti un percorso societario atto a determinare un incremento degli strumenti interni di controllo delle attività, implementando gli strumenti di governo societario.

Più nello specifico, S.A.BA.R. in ossequio alla normativa in materia di trasparenza (D.lgs. 33/2013), prevenzione della corruzione (l. 190/2012) e responsabilità delle società (D.lgs. 231/2001) ha continuato ad implementare gli strumenti interni di controllo e adottato una serie di documenti e procedure in numerosi ambiti della propria attività.

Il P.T.P.C.T. è soggetto ad aggiornamento annuale, garantendo alla società di disporre di uno strumento di governo societario continuamente adeguato ed in continua evoluzione.

In sede di aggiornamento del P.T.P.C.T. 2023-2025 è stata confermata l'organizzazione delle vigilanze su due livelli: una svolta dai Responsabili d'area e l'altra svolta da R.P.C.T.

Nel corso del 2022 è stato aggiornato il Regolamento per la segnalazione di illeciti e irregolarità per adeguarlo alla determina ANAC n. 469 del 9 giugno 2021

Nel 2023, il medesimo documento è stato ulteriormente integrato per adeguarlo alle novità introdotte dalla legge n. 24 del 10 marzo 2023.

Peraltro, nel corso del 2022, al fine di svolgere una costante attività di monitoraggio, sono stati recepiti semestralmente dal RPCT i flussi informativi, che sono espressione del controllo di primo livello per prevenire atti corruttivi.

L'applicazione del codice di comportamento, del codice etico e del codice disciplinare continuano a circoscrivere e normare la condotta dei dipendenti, dei collaboratori nonché dei soggetti operanti in nome e per conto di S.A.BA.R. adempiendo alle indicazioni del legislatore in materia di implementazione degli strumenti di governo societario.



Tel: 0522 657569
Fax: 0522 657729



P.IVA/C.F.: 01589850351
Codice SDI: USAL8PV



Strada Levata, 64
42017 Novellara (RE)



info@sabar.it
www.sabar.it





Tali documenti sono soggetti ad aggiornamento, sulla base di mutamenti societari e novità normative.

La società garantisce un aggiornamento costante dei dati pubblicati sul sito web aziendale.

Deve darsi atto che l'attestazione sulla trasparenza al 31 marzo di ogni anno non è stata realizzata per ragioni non imputabili al RPCT, poiché non è stata fornita da parte dell'ANAC la documentazione oggetto di compilazione.

In materia di responsabilità societaria, inoltre, S.A.BA.R. dispone di (I) un Modello di Organizzazione e Gestione (a seguire MOG), che viene aggiornato in ragione alle novità normative e organizzative, e (II) procedure aziendali.

S.A.BA.R. si avvale di un Organismo di Vigilanza in composizione collegiale (a seguire OdV) che verifica la corretta applicazione delle procedure aziendali e del .M.O.G.

L'OdV infatti svolge periodiche riunioni, adotta procedure aziendali e interagisce con i soggetti apicali interessati.

Dell'attività complessivamente svolta in seno a S.A.BA.R. e dell'avvenuta implementazione degli strumenti di governo societario, nei termini suddetti, è stata data diffusione ed informazione; infatti, S.A.BA.R. ha provveduto attraverso la convocazione di sessioni di formazione nel corso del primo trimestre 2023 e la pubblicazione sul sito web di S.A.BA.R. della documentazione di interesse, a informare i soggetti destinatari.

Atteso quanto sopra, S.A.BA.R. ha provveduto ad adempiere alle indicazioni fornite dal legislatore all'art. 6 del D.lgs. 175/2016, e intende proseguire nell'implementazione degli strumenti di governo societario, anche in ragione ed alla luce delle maggiori e successive indicazioni chiarificatrici che verranno fornite in materia dal legislatore nonché dalle Autorità indipendenti.

B- PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE



1. Normativa e scopo

1. Con il TUSP, come modificato dal D.lgs. 100 del 16 giugno 2017, è stato introdotto l'onere in capo alle società a controllo pubblico di adottare un programma di valutazione del rischio di crisi di impresa.
2. La normativa citata ha introdotto nell'ordinamento giuridico degli strumenti e delle procedure, di natura preventiva, adatti a monitorare lo stato di salute della società, con lo scopo di fare emergere eventuali patologie prima che si giunga a una situazione di crisi irreversibile.
3. Il postulato fondamentale cui attenersi perché l'impresa possa continuare a vivere e creare valore è quello della "continuità aziendale" (c.d. "going-concern").

Tale postulato rappresenta il presupposto basilare per la valutazione delle voci del bilancio d'esercizio, compiute secondo il criterio della prudenza e nella prospettiva della continuità dell'attività.

A tal fine l'articolo 2423 bis del codice civile prevede al comma 1 n.1) che *"la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuità dell'attività (...)"*.

La responsabilità della valutazione dell'esistenza del presupposto della "continuità aziendale" è posta in capo all'organo amministrativo e deve essere fatta su un futuro prevedibile.

4. Sul medesimo presupposto della "continuità aziendale" l'articolo 6 comma 2 del TUSP prescrive che *"Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'abito della relazione di cui al comma 4"*.
5. L'obiettivo, pertanto, del presente programma è quello di individuare degli indicatori che segnalino la presenza di patologie rilevanti, volte a individuare le "Soglie di allarme" in presenza delle quali si renda necessario un intervento ai sensi dell'articolo 14 del TUSP.
6. L'articolo 14 comma 2 del TUSP prevede infatti che *"Qualora emergano, nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6 comma 2 uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli"*



effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento”.

7. In tale quadro normativo si è inserita la legge delega n. 155 del 19 ottobre 2017 “*Delega al Governo per la riforma della disciplina della crisi d’impresa e dell’insolvenza*”, che ha fornito delle indicazioni utili ai fini della redazione del presente Programma ed ha creato delle aspettative in merito all’adozione della legge attuativa che, *in primis*, introdurrà il concetto di “Stato di crisi”.
8. Con D.lgs. n. 14 del 2019 è stato, infatti, introdotto il concetto di “crisi” (d’impresa), all’art. 2 comma 1 lettera a), inteso come: *“lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenza del debitore e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate”.*
9. Dalle definizioni deriva che la crisi aziendale intende comprendere anche lo stato di insolvenza.
10. Nella prospettiva del “going-concern” la valutazione della crisi aziendale deve emergere dalla sinergia di più fattori e, quindi, da un’analisi integrata degli stessi.
11. Deve aggiungersi un aspetto non indifferente circa lo stato di emergenza sanitaria dichiarata inizialmente con D.P.C.M. del 31 gennaio 2020, proseguito per tutto il 2021 e concluso il 31 marzo 2022 ad opera del decreto-legge n. 24 del 24 marzo 2022.
12. Secondo i Principi contabili dell’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) 29, nella redazione del bilancio d’esercizio, gli amministratori devono tenere in considerazione anche i fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio se di importanza rilevante per l’azienda e per i terzi. Il Principio contabile OIC 29 puntualizza che *“Il termine entro cui il fatto si deve verificare perché se ne tenga conto è la data di formazione del bilancio, che nella generalità dei casi è individuata con la data di redazione del progetto di bilancio d’esercizio da parte degli amministratori. Tuttavia, se tra la data di formazione del bilancio e la data di approvazione da parte dell’organo assembleare si verificassero eventi tali da avere un effetto rilevante sul bilancio, gli amministratori debbono adeguatamente modificare il progetto di bilancio, nel rispetto del procedimento previsto per la formazione del bilancio”.*
13. Pur essendo terminata l’emergenza sanitaria, ci si trova necessariamente obbligati a considerare l’impatto del periodo post pandemico caratterizzato da un contesto europeo



belligerante, un aumento dell'inflazione e dei costi energetici, alla luce di due elementi determinanti:

- (I) l'impatto economico che l'aumento dei costi energetici ha determinato sull'impresa direttamente ed indirettamente;
 - (II) l'impatto economico dell'aumento costante dell'inflazione.
1. Le predette valutazioni devono tenere conto degli aiuti alle imprese, erogati a supporto delle società alla luce del D.lgs. 144/2022 (Decreto c.d. "Aiuti ter");
 2. Deve darsi atto che l'aumento dei costi energetici e l'aumento dell'inflazione hanno avuto un impatto sulla società che tuttavia non ha comportato impatti pregiudizievoli nei confronti della società .

2. Criteri.

1. Nella predisposizione del presente Programma si intende prendere in considerazione sia i fattori interni alla società, in grado di determinare lo stato di crisi aziendale, al fine di individuare gli indicatori attraverso i quali identificare le "soglie di allarme" idonee a richiedere l'attenzione degli organi societari e l'adozione delle misure e dei provvedimenti idonei e necessari.
2. In tale contesto è pertanto necessario individuare indicatori:
 - Di natura finanziaria, attinenti all'aspetto finanziario della gestione aziendale, ponendo in risalto elementi che incidono negativamente sulla sana gestione finanziaria.
 - Di altra natura, intesi come indicatori residuali non monetari da considerare caso per caso in ragione del contesto societario.
3. Il presente Programma potrà essere oggetto di aggiornamento sui contenuti e gli indicatori ove sussistano ragioni:
 - Di carattere normativo o interpretativo;
 - Di carattere organizzativo o di riassetto societario.
4. La Società ha individuato i seguenti strumenti di valutazione dei rischi oggetto di monitoraggio:
 - analisi di indici e margini di bilancio;
 - analisi prospettica attraverso indicatori.



5. Analisi interna

S.A.B.A.R. SPA

1. S.A.B.A.R. S.p.a. è una società a controllo pubblico ed ha per oggetto l'attività di esecuzione di servizi diretti e/o indiretti di trasporto in conto proprio, smaltimento, stoccaggio provvisorio e trattamento dei rifiuti; eventuali attività di servizi di trasporto in c/terzi verranno svolte indirettamente avvalendosi di soggetti terzi abilitati.

S.A.B.A.R. Servizi S.r.l.

2. S.A.B.A.R. Servizi S.r.l. è una società in house, a totale partecipazione pubblica che ha per oggetto l'attività di: esecuzione di servizi di raccolta, trasporto rifiuti, nonché lo spazzamento stradale, di aree pubbliche, lo sgombero della neve e ogni attività accessoria e funzionale al mantenimento dell'igiene ambientale e sanitaria in genere, compresi i ripristini ambientali, la cura del verde, dell'arredo urbano, la manutenzione delle strade, degli immobili e degli impianti tecnologici e i servizi cimiteriali dei Comuni soci. La società opera in affidamento diretto (affidamento in house providing) da parte dei comuni unici soci nel rispetto delle attribuzioni dell'autorità di settore o ambito, e svolgerà oltre l'80% della sua attività nell'esecuzione di compiti ad essa affidati dai comuni soci.

6. Analisi di indici e margini di bilancio.

L'analisi di bilancio si focalizza sulla:

- solidità: l'analisi è indirizzata ad apprezzare la relazione fra le diverse fonti di finanziamento e la corrispondenza tra la durata degli impieghi e delle fonti;
- liquidità: l'analisi ha ad oggetto la capacità dell'azienda di far fronte ai pagamenti a breve con la liquidità creata dalle attività di gestione a breve termine;
- redditività: l'analisi verifica la capacità dell'azienda di generare un reddito capace di coprire l'insieme dei costi aziendali nonché, eventualmente, remunerare del capitale.

L'elaborazione degli indicatori è valida per S.A.B.A.R. S.p.a. e per S.A.B.A.R. Servizi S.r.l. ed è il risultato di una sinergia tra gli organi societari.

Tali analisi vengono condotte considerando un arco di tempo storico e quindi l'esercizio



corrente e l'anno precedente, sulla base degli indici e margini di bilancio di seguito indicati:

Principali indicatori della situazione patrimoniale e finanziaria

Sulla base della precedente riclassificazione, vengono calcolati i seguenti indicatori di bilancio

INDICE	Esercizio 2023	Esercizio 2022	Variazioni %
Copertura delle immobilizzazioni			
= A) Patrimonio netto / B) Immobilizzazioni	56,52 %	55,44 %	1,95 %
L'indice viene utilizzato per valutare l'equilibrio fra capitale proprio e investimenti fissi dell'impresa			
Banche su circolante			
= D.4) Debiti verso banche / C) Attivo circolante	50,22 %	61,82 %	(18,76) %
L'indice misura il grado di copertura del capitale circolante attraverso l'utilizzo di fonti di finanziamento bancario			
Indice di indebitamento			
= [TOT.PASSIVO - A) Patrimonio netto] / A) Patrimonio netto	2,16	2,38	(9,24) %
L'indice esprime il rapporto fra il capitale di terzi e il totale del capitale proprio			
Quoziente di indebitamento finanziario			
= [D.1) Debiti per obbligazioni + D.2) Debiti per obbligazioni convertibili + D.3) Debiti verso soci per finanziamenti + D.4) Debiti verso banche + D.5) Debiti verso altri finanziatori + D.8) Debiti rappresentati da titoli di credito + D.9) Debiti verso imprese controllate + D.10) Debiti verso imprese collegate + D.11) Debiti verso imprese controllanti + D.11-bis) Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti] / A) Patrimonio Netto	0,70	0,97	(27,84) %
L'indice misura il rapporto tra il ricorso al capitale finanziamento (capitale di terzi, ottenuto a titolo oneroso e soggetto a restituzione) e il ricorso ai mezzi propri dell'azienda			
Mezzi propri su capitale investito			
= A) Patrimonio netto / TOT. ATTIVO	31,62 %	29,59 %	6,86 %
L'indice misura il grado di patrimonializzazione dell'impresa e conseguentemente la sua indipendenza finanziaria da finanziamenti di terzi			
Oneri finanziari su fatturato			
= C.17) Interessi e altri oneri finanziari (quota ordinaria) / A.1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni (quota ordinaria)	0,28 %	0,30 %	(6,67) %



INDICE	Esercizio 2023	Esercizio 2022	Variazioni %
L'indice esprime il rapporto tra gli oneri finanziari ed il fatturato dell'azienda			
Indice di disponibilità			
= [A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti + B.III.2) Crediti (entro l'esercizio successivo) + C.I) Rimanenze + Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita + C.II) Crediti (entro l'esercizio successivo) + C.III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni + C.IV) Disponibilità liquide + D) Ratei e risconti] / [D) Debiti (entro l'esercizio successivo) + E) Ratei e risconti]	83,70 %	96,51 %	(13,27) %
L'indice misura la capacità dell'azienda di far fronte ai debiti correnti con i crediti correnti intesi in senso lato (includendo quindi il magazzino)			
Margine di struttura primario			
= [A) Patrimonio Netto - (B) Immobilizzazioni - B.III.2) Crediti (entro l'esercizio successivo) + C.II Crediti (oltre l'esercizio successivo))]	(6.597.611,00)	(6.530.828,00)	(1,02) %
E' costituito dalla differenza tra il Capitale Netto e le Immobilizzazioni nette. Esprime, in valore assoluto, la capacità dell'impresa di coprire con mezzi propri gli investimenti in immobilizzazioni.			
Indice di copertura primario			
= [A) Patrimonio Netto] / [B) Immobilizzazioni - B.III.2) Crediti (entro l'esercizio successivo) + C.II Crediti (oltre l'esercizio successivo)]	0,57	0,55	3,64 %
E' costituito dal rapporto fra il Capitale Netto e le immobilizzazioni nette. Esprime, in valore relativo, la quota di immobilizzazioni coperta con mezzi propri.			
Margine di struttura secondario			
= [A) Patrimonio Netto + B) Fondi per rischi e oneri + C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato + D) Debiti (oltre l'esercizio successivo)] - [B) Immobilizzazioni - B.III.2) Crediti (entro l'esercizio successivo) + C.II Crediti (oltre l'esercizio successivo)]	(2.327.778,00)	(462.334,00)	(403,48) %
E' costituito dalla differenza fra il Capitale Consolidato (Capitale Netto più Debiti a lungo termine) e le immobilizzazioni. Esprime, in valore assoluto, la capacità dell'impresa di coprire con fonti consolidate gli investimenti in immobilizzazioni.			
Indice di copertura secondario			
= [A) Patrimonio Netto + B) Fondi per rischi e oneri + C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato + D) Debiti (oltre l'esercizio successivo)] / [B) Immobilizzazioni - B.III.2) Crediti (entro l'esercizio successivo) + C.II Crediti (oltre l'esercizio successivo)]	0,85	0,97	(12,37) %



INDICE	Esercizio 2023	Esercizio 2022	Variazioni %
<p>E' costituito dal rapporto fra il Capitale Consolidato e le immobilizzazioni nette. Esprime, in valore relativo, la quota di immobilizzazioni coperta con fonti consolidate.</p>			
Capitale circolante netto			
<p>= [A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti + B.III.2) Crediti (entro l'esercizio successivo) + C.I) Rimanenze + Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita + C.II) Crediti (entro l'esercizio successivo) + C.III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni + C.IV) Disponibilità liquide + D) Ratei e risconti] - [D) Debiti (entro l'esercizio successivo) + E) Ratei e risconti]</p>			
	(2.327.778,00)	(462.334,00)	(403,48) %
<p>E' costituito dalla differenza fra il Capitale circolante lordo e le passività correnti. Esprime in valore assoluto la capacità dell'impresa di fronteggiare gli impegni a breve con le disponibilità esistenti</p>			
Margine di tesoreria primario			
<p>= [A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti + B.III.2) Crediti (entro l'esercizio successivo) + Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita + C.II) Crediti (entro l'esercizio successivo) + C.III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni + C.IV) Disponibilità liquide + D) Ratei e risconti] - [D) Debiti (entro l'esercizio successivo) + E) Ratei e risconti]</p>			
	(2.729.848,00)	(1.096.373,00)	(148,99) %
<p>E' costituito dalla differenza in valore assoluto fra liquidità immediate e differite e le passività correnti. Esprime la capacità dell'impresa di far fronte agli impegni correnti con le proprie liquidità</p>			
Indice di tesoreria primario			
<p>= [A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti + B.III.2) Crediti (entro l'esercizio successivo) + Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita + C.II) Crediti (entro l'esercizio successivo) + C.III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni + C.IV) Disponibilità liquide + D) Ratei e risconti] / [D) Debiti (entro l'esercizio successivo) + E) Ratei e risconti]</p>			
	80,88 %	91,74 %	(11,84) %
<p>L'indice misura la capacità dell'azienda di far fronte ai debiti correnti con le liquidità rappresentate da risorse monetarie liquide o da crediti a breve termine</p>			

Principali indicatori della situazione economica

Sulla base della precedente riclassificazione, vengono calcolati i seguenti indicatori di bilancio:



INDICE	Esercizio 2023	Esercizio 2022	Variazioni %
R.O.E.			
= 21) Utile (perdita) dell'esercizio / A) Patrimonio netto	24,22 %	20,00 %	21,10 %
L'indice misura la redditività del capitale proprio investito nell'impresa			
R.O.I.			
= [[A) Valore della produzione (quota ordinaria) - A.5) Altri ricavi e proventi (quota ordinaria)] - [B) Costi della produzione (quota ordinaria) - B.14) Oneri diversi di gestione (quota ordinaria) - B.10) Ammortamenti e svalutazioni (quota ordinaria)] - [B.10) Ammortamenti e svalutazioni (quota ordinaria)]] / TOT. ATTIVO	(5,38) %	(4,61) %	(16,70) %
L'indice misura la redditività e l'efficienza del capitale investito rispetto all'operatività aziendale caratteristica			
R.O.S.			
= [A) Valore della produzione (quota ordinaria) - B) Costi della produzione (quota ordinaria)] / A.1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni (quota ordinaria)	13,86 %	9,47 %	46,36 %
L'indice misura la capacità reddituale dell'impresa di generare profitti dalle vendite ovvero il reddito operativo realizzato per ogni unità di ricavo			
R.O.A.			
= [A) Valore della produzione (quota ordinaria) - B) Costi della produzione (quota ordinaria)] / TOT. ATTIVO	9,83 %	7,58 %	29,68 %
L'indice misura la redditività del capitale investito con riferimento al risultato ante gestione finanziaria			
E.B.I.T. NORMALIZZATO			
= [A) Valore della produzione (quota ordinaria) - B) Costi della produzione (quota ordinaria) + C.15) Proventi da partecipazioni (quota ordinaria) + C.16) Altri proventi finanziari (quota ordinaria) + C.17-bis) Utili e perdite su cambi (quota ordinaria) + D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (quota ordinaria)]	2.665.218,00	2.082.732,00	27,97 %
E' il margine reddituale che misura il risultato d'esercizio senza tener conto delle componenti straordinarie e degli oneri finanziari. Include il risultato dell'area accessoria e dell'area finanziaria, al netto degli oneri finanziari.			
E.B.I.T. INTEGRALE			
= [A) Valore della produzione - B) Costi della produzione + C.15) Proventi da partecipazioni + C.16) Altri proventi finanziari + C.17-bis) Utili e perdite su cambi + D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie	2.665.218,00	2.082.732,00	27,97 %



INDICE	Esercizio 2023	Esercizio 2022	Variazioni %
--------	----------------	----------------	--------------

E' il margine reddituale che misura il risultato d'esercizio tenendo conto del risultato dell'area accessoria, dell'area finanziaria (con esclusione degli oneri finanziari) e dell'area straordinaria.

Deve considerarsi raggiunto il livello di rischio “ponderato e ragionevole”, tale da permettere un tempestivo intervento al manifestarsi del rischio di insolvenza.

7. Indicatori e soglia di allarme

1. Come anticipato precedentemente, l'individuazione degli indicatori afferisce a differenti tematiche.

TABELLA 1

INDICATORE	Periodicità del controllo
Disponibilità liquide inferiori a € 20.000	Semestrali da parte dell'organo di controllo
Perdite su crediti superiori al 7% dei ricavi complessivi ¹ .	Annuale ex art 6
Diminuzione della marginalità operativa di un valore maggiore del 50 % dovute all'emergenza sanitaria da COVID-19	Semestrali da parte dell'organo di controllo

2. Il verificarsi di uno o più degli indicatori di crisi aziendale, determina l'insorgere di “soglia di allarme”.

8. Vigilanza, provvedimenti e compiti degli organi sociali

L'organo amministrativo provvederà a redigere con cadenza almeno annuale un'apposita relazione (che segua il formato della relazione in allegato al presente documento- Allegato 1) avente ad oggetto le attività di monitoraggio dei rischi in applicazione di quanto stabilito

¹ Qualora le perdite sui crediti risultassero annualmente superiori al 7% dei ricavi complessivi si porrebbe un problema di redditività della gestione caratteristica aziendale. Valori compresi tra il 2% e il 3% risultano fisiologici.



nel presente Programma.

Detta attività di monitoraggio è realizzata anche in adempimento di quanto prescritto ex art. 147-quater del TUEL, a mente del quale, tra l'altro:

“L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili. [co.1]

Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. [co.2]

Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente. [co.3] I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. [co.4].

Le disposizioni del presente articolo si applicano, in fase di prima applicazione, agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti, per l'anno 2014 agli enti locali con popolazione superiore a 50.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2015, agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ad eccezione del comma 4, che si applica a tutti gli enti locali a decorrere dall'anno 2015, secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate partecipate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati. [co.5]”

Copia della relazione avente ad oggetto le attività di monitoraggio dei rischi, anche ai fini



dell'emersione e/o rilevazione di situazioni suscettibili di determinare l'emersione del rischio di crisi, sarà trasmessa all'organo di controllo, che eserciterà in merito la vigilanza di sua competenza.

L'attività sopra menzionata sarà portata a conoscenza dell'assemblea nell'ambito della Relazione sul governo societario riferita al relativo esercizio.

In presenza di elementi sintomatici dell'esistenza di un rischio di crisi, l'organo amministrativo è tenuto a convocare senza indugio l'assemblea dei soci per verificare se risulti integrata la fattispecie di cui all'art. 14, co. 2, d.lgs. 175/2016 e per esprimere una valutazione sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società.

L'organo amministrativo che rilevi uno o più profili di rischio di crisi aziendale, in relazione agli indicatori considerati, formulerà gli indirizzi per la redazione di idoneo piano di risanamento recante i provvedimenti necessari a prevenire l'aggravamento della crisi, correggerne gli effetti ed eliminarne le cause ai sensi dell'art. 14, co. 2, d.lgs. 175/2016.

L'organo amministrativo sarà tenuto a provvedere alla predisposizione del predetto piano di risanamento, in un arco temporale necessario a svilupparlo e comunque in un periodo di tempo congruo tenendo conto della situazione economico-patrimoniale-finanziaria della società, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.

Salvo che non venga previsto diversamente dalla legge, non sono considerate provvedimento adeguato, ai sensi dell'articolo 14 comma 4 del D.lgs. 175/2016, le previsioni di un risanamento delle perdite da parte della pubblica amministrazione socia, anche se attuato in concomitante a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte.

Nell'esercizio delle proprie funzioni, gli organi societari che riscontrino, in qualunque momento, una "soglia di allarme", dovranno comunicarlo all'organo amministrativo il quale provvederà a convocare l'Assemblea dei soci ai sensi del presente articolo.



9. Segnalazioni inadempimenti

1. Ai sensi dell'art. 14 comma 3 del TUSP, la mancata adozione di provvedimenti adeguati al verificarsi di "soglie di allarme", costituisce grave irregolarità nella gestione ai sensi degli articoli 2409 e 2476 c.c.

10. Approvazione e pubblicazione

La presente Relazione, a seguito di approvazione da parte dell'Assemblea dei soci di S.A.BA.R., sarà oggetto di pubblicazione sul sito web di S.A.BA.R. S.p.a. e S.A.BA.R. Servizi S.r.l., ai sensi dell'art. 6 comma 4 del D.lgs. 175/2016, nella sezione "Amministrazione trasparenza" alla voce "Bilanci".

Novellara (RE) lì 29/05/2024



Allegato 1

RELAZIONE ANNUALE SU MONITORAGGIO E VERIFICA DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31/12/2023

In adempimento al Programma di valutazione del rischio si è proceduto all'attività di monitoraggio annuale e di verifica del rischio aziendale le cui risultanze, con riferimento alla data del 31/12/2023 e sono di seguito evidenziate.

1. ORGANO AMMINISTRATIVO

L'organo amministrativo è costituito da un Consiglio di Amministrazione, nominato con delibera assembleare in data 24/05/2024 e rimarrà in carica sino all'approvazione del bilancio al 31/12/2024.

2. ORGANO DI CONTROLLO – REVISORE.

L'Organo di controllo è composto da:

- Un Collegio Sindacale, composto di tre membri, in carica dal 24/05/2024 fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2026.
- Un Revisore Legale, nella persona del dott. Alberto Peroni di PPI & PARTNER di Reggio Emilia in carica dal 30/05/2018 sino all'approvazione del bilancio al 31/12/2026.

3. IL PERSONALE.

La situazione del personale occupato alla data del 31/12/2023 è la seguente: 31 dipendenti 22 lavoratori interinali.

4. VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31/12/2023

La Società ha condotto la misurazione del rischio di crisi aziendale utilizzando gli strumenti di valutazione indicati agli articoli 4 e 5 del Programma elaborato ai sensi dell'art. 6, co. 2, d.lgs. 175/2016 e verificando l'eventuale sussistenza di profili di rischio di crisi aziendale in base al Programma medesimo, secondo quanto di seguito indicato.

4.1. ANALISI DI BILANCIO E INDICI - VALUTAZIONE DEI DATI INDICATI AL PARAGRAFO 6 DELLA RELAZIONE

In un contesto di continuità aziendale, ovvero di prosecuzione della concessione relativa alla gestione del mercato dei rifiuti, si evidenzia che non ci sono attualmente rischi legati alla crisi dell'impresa.

5. CONCLUSIONI.

I risultati dell'attività di monitoraggio condotta in funzione degli adempimenti prescritti ex art. 6, co. 2 e 14, co. 2, 3, 4, 5 del d.lgs. 175/2016 inducono l'organo amministrativo a ritenere che non ci siano rischi per l'impresa allo stato attuale

L'Organo Amministrativo